presidenza.consiglio@cert.comune.foggia.it

Da: giuseppe.mainiero <giuseppe.mainiero@cert.comune.foggia.it>
Inviato: domenica 7 gennaio 2024 09:38
A: Corte dei conti - Sezione controllo; Prefetto di Foggia; Presidenza del Consiglio; Revisore dei Conti; Segreteria Genertale; Sindaco comune di Foggia
Oggetto: Interpellanza ex art 35 Regolamento del Consiglio comunale–Revoca in autotutela della Delibera di G.C. n. 143 del 21.12.2017 per illegittima localizzazione -con atto dirigenziale- dell'area per la realizzazione del Centro di raccolta in V.le Kennedy
Allegati: CCR VLE KENNEDY INTERPELLANZA EX ART 35 (1).pdf

Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Foggia
Dott.ssa Lia Azzarone
presidenza.consiglio@cert.comune.foggia.it

Al Sindaco del Comune di Foggia
Prof.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it

Al **Segretario generale**

segretario.generale@cert.comune.foggia.it
e.p.c.
Al **Collegio dei revisori**

angelo.mancazzo@pec.commercialisti.it

Corte dei Conti Puglia – sezione controllo

puglia.controllo@corteconticert.it

Al Prefetto di Foggia

dott. Maurizio Valiante

prefetto.preffg@pec.interno.it

Il sottoscritto Giuseppe Mainiero (C.F. MNRGPP74D21D643S), in qualità di consigliere comunale eletto nel Comune di Foggia (FG), trasmette in allegato a mezzo pec, agli organi in indirizzo, per i rispettivi profili di competenza:

- Interpellanza ex art. 35 Regolamento Consiglio Comunale - Revoca in autotutela della Delibera di G.C. n. 143 del 21.12.2017 per illegittima localizzazione -con atto dirigenziale- dell'area per la realizzazione del Centro di raccolta rifiuti in V.le Kennedy;

Distinti saluti

Foggia, 07 gennaio 2024

F.to
dott. Giuseppe Mainiero

Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Foggia

Dott.ssa Lia Azzarone

presidenza.consiglio@cert.comune.foggia.it

Al Sindaco del Comune di Foggia

Prof.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it

Al **Segretario generale**

segretario.generale@cert.comune.foggia.it

Al **Collegio dei revisori**

angelo.mancazzo@pec.commercialisti.it

Corte dei Conti Puglia – sezione controllo

puglia.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Interpellanza urgente ex art 35 Regolamento del Consiglio comunale – Revoca in autotutela della Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 21.12.2017 per illegittima localizzazione - con atto dirigenziale - dell'area per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta in V.le Kennedy.

Con la presente, il sottoscritto Giuseppe Mainiero (C.F MNRGPP74D21D643S) nelle qualità di consigliere comunale eletto, ai sensi dell'art. 35 del regolamento del Consiglio Comunale rappresenta ed espone quanto segue.

- Nel mese di settembre 2023, in zona Viale Kennedy, sono iniziati dei lavori tesi alla realizzazione di un Centro comunale di raccolta e di stoccaggio di rifiuti di vario genere.
- Al di là dei motivi di inopportunità di tale insediamento, già segnalati come cittadino residente della zona, si evidenziarono i profili di grave illegittimità, pur riscontrati dal dirigente al Servizio urbanistica, ing. Concetta Zuccarino, che confermava la decisione e la piena legittimità della localizzazione dell'intervento in "verde pubblico" e **si dichiara** che il CCR di via Kennedy è stato programmato **in aderenza** alle **"linee guida per la realizzazione**

di centri comunali di raccolta" approvate con la Deliberazione di Giunta regionale n.645 del 23 aprile 2009 e pubblicata nel BURP n. 76 del 26-05-2009.

Infatti, tale intervento risulta localizzato in un'area pubblica comunale destinata dal Piano Regolatore vigente a "VERDE PUBBLICO" (VP), quindi una zona "a standard" espressamente riservata alla realizzazione di un parco comunale o, in ogni caso, di giardini pubblici.

Appare pertanto incomprensibile che il Comune, invece di realizzare finalmente l'area a verde a servizio del quartiere, della quale si attendeva da anni la effettiva e concreta attuazione, abbia deciso di realizzare, invece, un impianto così impattante, in spregio alla specifica destinazione di zona.

Non risulta, peraltro, per quanto è dato conoscere, l'esistenza di un procedimento di variante urbanistica teso alla modificazione della zonizzazione, né si comprende sulla base di quali criteri e/o valutazioni si sia deciso per la localizzazione dell'impianto proprio sul Verde Pubblico.

L'area in questione, peraltro, costituisce uno dei pochi spazi urbani destinati a verde nella zona di riferimento, già di per sé carente di aree pubbliche attrezzate al servizio dei cittadini.

Di contro, il dirigente al servizio Urbanistica, dott.ssa Zuccarino con una nota (prot. del 26.09.2023 prot. n. 0102917 - Centro Comunale raccolta rifiuti - Viale Kennedy) ha confermato la legittimità della localizzazione del centro di raccolta rifiuti su un'area destinata dal Piano Regolatore vigente a Verde Pubblico Attrezzato, richiamando a tal riguardo – impropriamente – la Legge Regionale n.13/2011 art. 16 comma 2, seppur prudentemente utilizzando il condizionale.

Al di là del curioso utilizzo del condizionale in ordine alla presunta legittimità della mancata adozione di una variante urbanistica per l'insediamento (*"potrebbe...non aver comportato necessità di variante..."*), il punto dirimente è costituito dal fatto che il Comune di Foggia continua a non dare alcuna spiegazione in ordine alla determinazione di localizzare l'impianto proprio sul Verde Pubblico, e proprio su quell'area.

In altri termini, non si comprende sulla base di quali criteri, motivi e/o valutazioni si sia decisa la localizzazione di quell'impianto in un'area destinata *"a spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport"* (cfr. art.10.c delle NTE del PRG, richiamato nella nota in oggetto).

Ciò si pone in aperto contrasto con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ovviamente valevole anche in materia di localizzazione di "opere pubbliche".

Non vi è alcun dubbio, infatti, che la P.A. sia tenuta a dar conto, nella relativa determinazione, dell'avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti, e, segnatamente, di quelli sacrificati dall'ubicazione dell'opera, la quale deve essere preceduta dalla corretta identificazione delle alternative praticabili.

Per quanto è dato conoscere del procedimento amministrativo in questione, invece, risulta del tutto oscuro il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per giungere alla decisione adottata, ciò che costituisce un comportamento inammissibile, soprattutto alla luce della oggettiva gravità di una determinazione tesa a modificare una destinazione di PRG sostituendo un'area per gioco e verde pubblico con un centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti.

Inoltre nel provvedimento **si dichiara** che il CCR di via Kennedy è stato programmato **in aderenza** alle **"linee guida per la realizzazione di centri comunali di raccolta"** approvate con la Deliberazione di Giunta regionale n.645 del 23 aprile 2009 e pubblicata nel BURP n. 76 del 26-05-2009.

Nella citata nota viene riportato solo parzialmente il contenuto del punto 2- UBICAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA ed in particolare la parte che giustificherebbe le scelte operate dall'A.C. di Foggia, allorquando riferisce che *"Preferibilmente il centro dovrà essere localizzato all'interno del perimetro urbano e, in ogni caso, il centro di raccolta dovrà essere localizzato in aree adeguatamente servite dalla rete viaria per facilitare l'accesso degli utenti e altresì consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento."*

La lettura per essere chiari va fatta considerando per intero il punto 2.

Difatti, in ordine ai centri di raccolta le linee guida dispongono quanto segue:

"2. UBICAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

La scelta del sito dovrà essere effettuata tenendo conto dei vincoli urbanistici derivanti dall'applicazione di piani e programmi vigenti. Preferibilmente il centro dovrà essere localizzato all'interno del perimetro urbano e, in ogni caso, il centro di raccolta dovrà essere localizzato in aree adeguatamente servite dalla rete viaria per facilitare l'accesso degli utenti e altresì

consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

Nella scelta del sito dove realizzare un centro comunale di raccolta si dovrà tener conto delle previsioni dei piani e delle norme di seguito elencate:

- Piano Urbanistico Tematico Territoriale/paesaggio:

- Piano di Assetto Idrogeologico:

- Piano di Tutela delle Acque:

- Zone SIC, ZPS ed altre aree vincolate:

- Codice della navigazione - aeroporti:

- Codice dei beni culturali

- Piano Regolatore Comunale/Piano Urbanistico Generale

- Codice della strada

- Norme di materia di ferrovie

- Norme di materia di cimiteri

- Canali di bonifica

- Attività a rischio d'incidente rilevante

Laddove, per motivi connessi con la peculiarità dell'area prescelta, non si potessero escludere tali ubicazioni, nella definizione dell'opera dovranno essere adottate misure che, attraverso la realizzazione di opere di mitigazione o l'adozione di particolari misure di gestione, limitino l'impatto e le interferenze legate alla presenza di questi centri sul territorio"

A ben vedere le linee guida specificano che *"la scelta dovrà essere effettuata tenendo conto dei vincoli urbanistici derivanti dall'applicazione di piani e programmi vigenti"* ed in particolare delle previsioni dei Piani Regolatori Comunali che, peraltro, introducono il regime vincolistico.

In buona sostanza, le linee guide attribuiscono ai vincoli e ai piani un valore primario rispetto a quello residuale che prevede *"preferibilmente il centro dovrà essere localizzato all'interno del perimetro urbano"* fermo restando che *"in ogni caso il centro di raccolta dovrà*

essere localizzato in aree adeguatamente servite dalla rete viaria per facilitare l'accesso degli utenti e altresì consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento."

Per quanto riportato nelle linee guida occorre fare un'analisi seria e non di comodo per l'ubicazione del centro di raccolta di viale Kennedy.

L'area in esame è ubicata in una zona cittadina ad elevata densità abitativa e a ridosso di impianti sportivi.



Urbanisticamente l'area è tipizzata come zona SP- ed è regolamentata dall'art. 10 delle Norme Tecniche di esecuzione a corredo del piano.

"ART. 10 - AREE PER I SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE (Aree SP)

Sono le aree di proprietà pubblica o privata a servizio del sistema residenziale e produttivo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765/6710 e degli articoli 3 e 4 del DIM n. 1444/68.

Ogni intervento nelle zone di espansione deve garantire il reperimento dl tali aree da cedere al Comune mediante apposita convenzione, o per le quali il Comune si impegna ad intervenire mediante acquisizione.

L'insieme di queste aree è suddiviso in quattro categorie: aree per l' istruzione, aree per attrezzature d'interesse comune, verde attrezzato e parcheggio.

Per le aree già destinate a questo uso alla data di adozione del P.R.G., le singole destinazioni restano confermate e vincolate all'uso attuale. Qualora l 'organizzazione dell'area e la dotazione di spazi accessori fosse diversa o al di sotto di quella prevista nei successivi paragrafi relativi alle singole categorie in previsione, l 'Amministrazione Comunale o gli Enti preposti provvederanno al loro adeguamento."

Le aree tipizzate SP, per esplicito riferimento della norma tecnica agli art. 3 e 4 del DM 1444/68, sono aree destinate a standard urbanistici e, pertanto, sono aree sulle quali vigono i cosiddetti vincoli urbanistici di tipo conformativo.

L'art. 3 del citato decreto dispone che:

Art. 3.

(Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi).

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 -penultimo comma- della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante -insediato o da insediare- la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq. 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq. 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

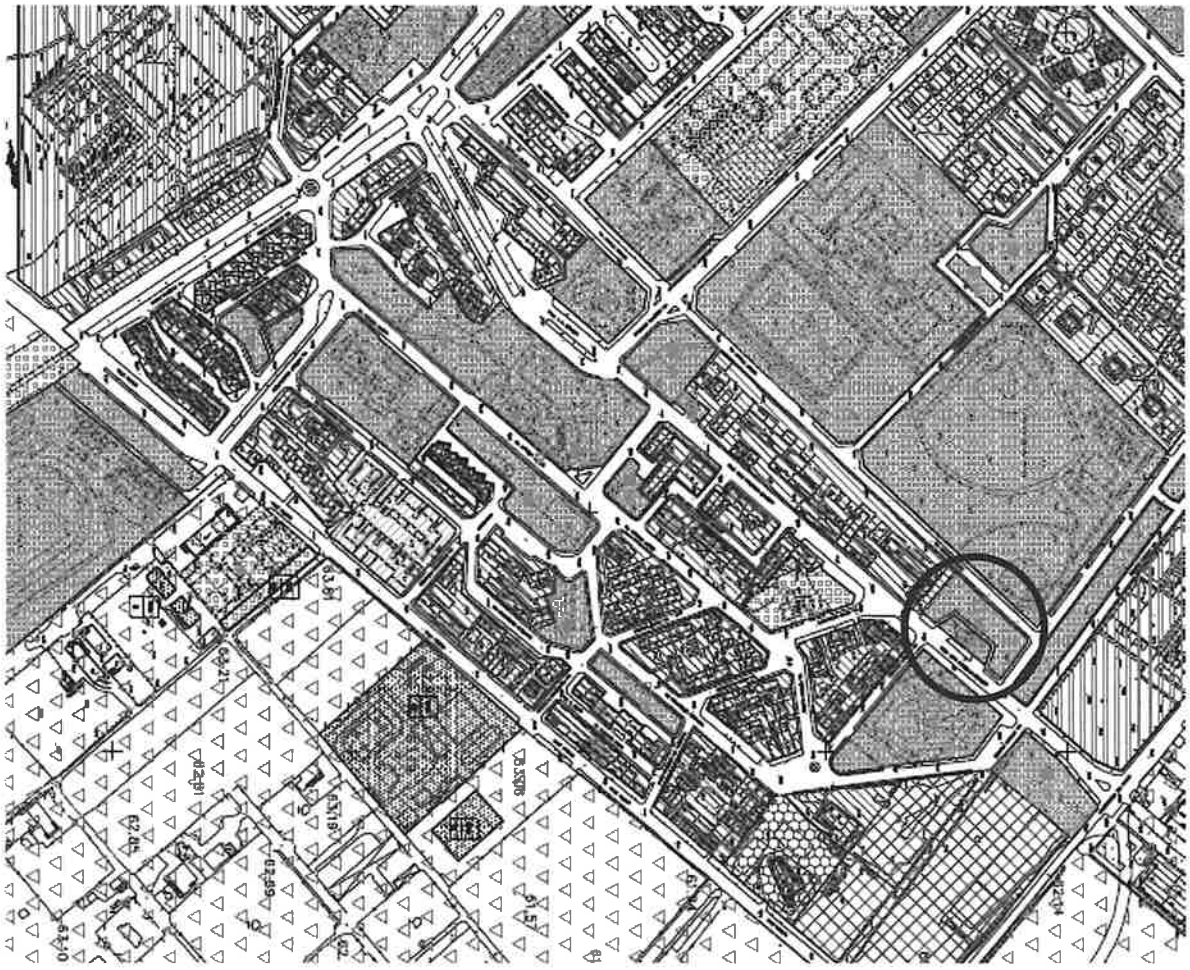
d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree -in casi speciali- potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

A ben vedere, le quantità per le singole categorie definite dall'art. 3 del Dm 1444/68, non sono derogabili né compensabili tra loro.

A riguardo la deliberazione di Giunta Regionale n. 6320 del 13.11.1989, " Legge regionale n. 56/80 – art. 51 ultimo comma. Approvazione criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo -, tutt'ora vigente ed esplicitamente richiamata nella deliberazione di approvazione del PRG di Foggia, chiarisce che *"eventuali compensazioni tra superfici destinate a standards sono possibili soltanto all'interno di ciascuna delle "categorie" individuate dal DIM n. 1444/68, non risultando possibili trasferimenti da ciascuna di dette categorie all'altra, dovendo sempre essere garantito almeno il minimo di standard per ciascuna di esse.*

In altri termini, per esempio, mentre è possibile spostare lo standard per l'istruzione aree dalla aliquota per la scuola materna in quella per la scuola elementare (o viceversa), non è possibile spostare aree di standard per l'istruzione in quelle per le attrezzature (o viceversa)."



In particolare, l'area in esame è destinata come ***Area per verde attrezzato esistente*** *ed è disciplinata dall'art. 10 lett. c) della Norme Tecniche di esecuzione del vigente PRG.*

10.c) Aree per verde attrezzato-Verde pubblico esistente-

"Sono le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti, comprese le aree a ridosso dei tratturi nei tratti interni all'abitato ancora recuperabili e con esclusione delle fasce di verde lungo le strade carrabili.

Sono a loro volta suddivise in aree per parchi di quartiere, aree per gioco e verde pubblico e aree sportive.

Nelle nuove realizzazioni, appartenenti alle prime due categorie, l'intervento riguarderà la creazione, la difesa e I 'incremento del verde, la realizzazione di percorsi pedonali e di sosta, di attrezzature per la ricreazione e il gioco, di servizi igienici, di ripostigli per gli attrezzi da giardino, di cabine elettriche ed idriche.

Saranno consentite inoltre limitate attrezzature per il ristoro, cercando, in primo luogo, la possibilità di riuso degli edifici esistenti.

Per le aree sportive la realizzazione delle attrezzature dovrà rispettare le leggi ed i regolamenti specifici, emanati dalle autorità competenti ed inoltre le seguenti prescrizioni:

Rapporto di copertura (per ogni impianto al coperto): 1/3

Distanza dai confini e tra i fabbricati: 10,00 mt.

Salvo diversa previsione del Piano Particolareggiato dei servizi, nell'ambito delle aree tipizzate come "Verde Attrezzato" è consentito la trasformazione dei fondi agricoli incolti o a bassa produttività e in impianti sportivi all'aperto (circoli tennistici, maneggi per cavalli ecc.) e il conseguente adeguamento degli edifici classificati in zona agricola per la creazione dei servizi necessari.*11*

Talune attrezzature che lo richiedano potranno essere completate con strutture ricettive, riutilizzando manufatti esistenti, nel rispetto dei regolamenti specifici in materia e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 32 paragrafo 2.

La realizzazione di tali strutture sarà subordinata alla dimostrazione dell'effettivo uso a complemento delle attrezzature sportive con I 'impegno a non alienarne la proprietà.

Devono essere previsti parcheggi nella misura di 5 mq. per ogni frequentatore potenziale (praticanti e spettatori).

Tutti i nuovi interventi sono subordinati all'approvazione di un piano unitario esteso all'intera zona SP. "

Giova riportare che tale area è stata oggetto di monitoraggio quantitativo con la presa d'atto da parte della Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 41 del 03.05.2013 e successivo atto del 2018 con la conferma di area a standard destinata a ***Aree per verde attrezzato- 10 c)***

In ragione di tanto, trattandosi di area sottoposta a **vincolo urbanistico di tipo conformativo**, non può essere destinata a Centro di raccolta atteso che si pone in netto contrasto con quanto disposto dalle "*linee guida per la realizzazione dei centri comunali di raccolta*" approvate con la Deliberazione di Giunta regionale n.645 del 23 aprile 2009 e pubblicata nel BURP n. 76 del 26-05-2009.

Tale intervento, invece, è consentito nelle zone E – Agricole – dalle Norme Tecniche di esecuzione del PRG vigente.

Difatti, l'art. 19 - – ZONA E: NUOVE COSTRUZIONI; IMPIANTI PUBBLICI – dispone che

"Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici quali reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, ***discariche di rifiuti solidi****, impianti tecnologici pubblici e/o di interesse pubblico."* *

*Articolo così modificato e integrato dall'art. 9.11 della D.G.R. 28/10/97 n. 7914.

Per quanto sopra esposto, in forza del principio di autotutela, e nell'esercizio delle funzioni si insiste nella richiesta di voler riesaminare la determinazione di localizzare il Centro comunale di raccolta rifiuti sull'area di V.le Kennedy, destinata dal Piano Regolatore vigente ad Area per Verde Pubblico e revocare con effetto immediato in ragione dei lavori in essere e del potenziale danno erariale.

Pertanto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, il sottoscritto nell'esercizio delle funzioni, chiede di conoscere quali provvedimenti amministrativi intende promuovere l'amministrazione al fine di ripristinare la legalità assumendo ad horas ogni utile determinazione finalizzata alla revoca di quanto finora autorizzato, nel rinnovare la richiesta di voler riesaminare la determinazione di localizzare il Centro comunale di raccolta rifiuti sull'area di V.le Kennedy, destinata dal Piano Regolatore vigente ad Area per Verde Pubblico e revocare con effetto immediato in ragione dei lavori in essere e del potenziale danno erariale - di cui dovranno necessariamente individuare la responsabilità - per le risorse finanziarie fin qui impegnate e quelle necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

Ci si riserva sin da ora ogni utile azione giudiziaria ritenuta opportuna a tutela dei pubblici interessi e nei confronti di chi ha prodotto atti non rispettosi della vigente normativa.

Distinti saluti

Foggia 07 gennaio 2024

F.to

Dott. Mainiero Giuseppe